




**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "AUXILIUM"**

Con la presente scrittura privata da valere ai sensi di legge tra:

- **AVV. CALLEGARO SANDRO**, nato a Milano il 4 febbraio 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, il quale dichiara di intervenire ed agire al presente atto non in proprio ma esclusivamente quale Presidente del **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna**, con sede in Bologna Piazza dei Tribunali n. 4, Codice Fiscale 80065350375 tale nominato con delibera in data 13 febbraio 2012, a quanto infra autorizzato da delibera in data 15 aprile 2013;
- **AVV. ALBERTI MARIA ANNA**, nata a Bologna il 17 giugno 1948 domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, la quale dichiara di intervenire ed agire al presente atto non in proprio ma esclusivamente quale Segretario della **Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna**, con sede in Bologna Via Garibaldi n. 7, Codice Fiscale 033221940375, a quanto infra autorizzata da delibera del Consiglio direttivo in data 23 aprile 2013;
- **AVV. PETTAZZONI ARIANNA**, nata a Bologna il 25 maggio 1966, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, la quale dichiara di intervenire ed agire al presente atto non in proprio ma esclusivamente quale Presidente della **Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli"**, con sede in Bologna Via S. Stefano n. 16, Codice Fiscale 91306160374 tale nominata con delibera del 15 marzo 2013, a quanto infra autorizzata da atto costitutivo e da Statuto;
- **AVV. ABRAM DANIELA**, nata a Trento il 4 giugno 1954, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, la quale dichiara di intervenire ed agire al presente atto non in proprio ma esclusivamente quale Presidente della **Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori - sezione Emilia-Romagna**, con sede in Bologna Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 91241830370 tale nominata con delibera del 22 marzo 2013, a quanto infra autorizzata da atto costitutivo e da Statuto;
- **AVV. CRISTIANI RENZO**, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 10 maggio 1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire ed agire al presente atto non in proprio ma esclusivamente quale Presidente della **Associazione dei Giuslavoristi dell'Emilia-Romagna**, con sede in Bologna Via Amendola n. 2, Codice Fiscale 91223450379 e P.I. 03208951206 tale nominato da delibera del 10 dicembre 2010, a quanto infra autorizzato da atto costitutivo e da Statuto;
- **AVV. KATIA LANOSA**, nata a Taranto il 27 gennaio 1969, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, la quale dichiara di intervenire ed agire al presente atto non in proprio ma esclusivamente quale Presidente della **Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), Emilia Romagna**, con sede in Bologna Via Riva di Reno n. 54, Codice Fiscale 91310820377 a quanto infra autorizzata da atto costitutivo e da Statuto;
- **AVV. TONINI STEFANIA**, nata a Milano il 9 febbraio 1958, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, la quale dichiara di intervenire ed agire al presente atto non in proprio ma esclusivamente quale Presidente della **Associazione giuridica e culturale per la Difesa dei Minori e delle Famiglie - Camera Minorile dell'Emilia-Romagna**, con sede in Bologna Viale Panzacchi n. 19, Codice Fiscale 91241050375 a quanto infra autorizzata da delibera del Consiglio direttivo in data 17 aprile 2013.

**UFFICIO TERRITORIALI  
DI BOLOGNA 1**  
Reg. il 28/05/2013  
Serie 1T  
al n. 8467  
Euro 45,00



DOTT. ANDREA FORLANI NOTAIO

VIA MARCONI N. 47, 40100 BOLOGNA (BO) - TEL. 051 2352225 2269324 - FAX 051 234774



Con l'atto presente, si conviene e stipula quanto segue.

1) I succitati enti, come sopra rappresentati, dichiarano di costituire come col presente atto costituiscono un'associazione denominata "AUXILIUM".

2) L'associazione ha sede in Bologna, in Piazza dei Tribunali 4, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

La durata di tale Associazione si intende a tempo indeterminato.

3) L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e sostenere iniziative utili alla fruizione del servizio-justizia e alla diffusione della conoscenza del diritto e delle attività a essa connesse svolte dagli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna, con particolare riferimento agli incarichi conferiti e/o conferibili dall'autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli iscritti all'Albo e di consentire lo svolgimento delle attività connesse agli incarichi stessi, nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti a fondamento della professione di Avvocato, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico e informatico che possano risultare utili, e di contribuire a una più efficace gestione degli incarichi stessi.

L'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere la crescita culturale dei soggetti sopra indicati attraverso corsi specialistici di formazione e/o aggiornamento da tenersi presso la Fondazione Forense Bolognese, necessari al fine di poter presentare domanda di iscrizione all'Associazione, così come è previsto all'art. 4 n. 3 dello Statuto sociale di cui infra.

L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti e istituzioni, pubblici e privati, in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai precetti della deontologia forense.

Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, l'Associazione può possedere, gestire e acquisire in locazione immobili e altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolti al perseguimento delle finalità dell'Associazione, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico-conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

4) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative tra gli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

5) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svol-

gimento della propria attività da:

- a) le quote degli associati;
- b) i contributi versati da enti, pubblici e privati;
- b) le sovvenzioni dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici;
- c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) le entrate derivanti da attività commerciali inerenti agli scopi indicati all'art. 3 dello Statuto di cui infra;
- e) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Tutte le risorse che affluiscono nelle casse o che sono imputate a patrimonio dell'Associazione devono essere sempre e integralmente impiegate nel perseguimento e nel finanziamento delle finalità dell'Associazione.

**6) Sono organi dell'Associazione:**

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei revisori.

Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

**7) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da associati e da cariche istituzionali ed è composto da un numero di nove membri, incluso il Presidente. In particolare, esso è formato da:**

- cinque membri istituzionali designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di cui uno è di diritto il Presidente e gli altri quattro vengono eletti all'interno del Consiglio dell'Ordine;
- due membri istituzionali designati fra i Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 dello Statuto di cui infra, ovvero fra loro delegati che siano associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali; tali due membri vengono eletti dai Presidenti o Segretari delle suddette associazioni forensi;
- due membri eletti dall'Assemblea fra gli associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali.

In via transitoria, a far data dalla stipulazione dell'atto costitutivo dell'Associazione, viene costituito un Consiglio Direttivo provvisorio costituito di tredici membri, dei quali sette designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, di cui uno è di diritto il Presidente e gli altri sei eletti all'interno del Consiglio dell'Ordine, e sei nelle persone dei rispettivi Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 dello Statuto di cui infra. Il Consiglio Direttivo provvisorio esercita tutti i poteri attribuiti al Consiglio Direttivo e deve, entro quattro mesi dal suo insediamento, convocare la prima Assemblea per la costituzione del primo Consiglio Direttivo.

**8) L'associazione è retta dalle disposizioni contenute nello statuto composto di n. 24 (ventiquattro) articoli, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale, e per quanto non specificatamente previsto nello stesso dalle norme del codice civile e dalle altre norme vigenti in materia.**

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a



carico della associazione.

Bologna, li 8 maggio 2013  
F.to: SANDRO CALLEGARO  
F.to: ARIANNA PETTAZZONI  
F.to: DANIELA ABRAM  
F.to: LANOSA KATIA  
F.to: STEFANIA TONINI  
F.to: RENZO CRISTIANI  
F.to: MARIA ANNA ALBERTI

\*\*\*

Repertorio n. 1097

#### AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dott. ANDREA FORLANI, Notaio in Crevalcore, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in Crevalcore, che senza l'assistenza dei testimoni, non avendoli richiesti le parti, avendo i requisiti di legge i signori:

- AVV. CALLEGARO SANDRO, nato a Milano il 4 febbraio 1953, quale Presidente del **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna**, con sede in Bologna Piazza dei Tribunali n. 4, ivi domiciliato per la carica;

- AVV. PETTAZZONI ARIANNA, nata a Bologna il 25 maggio 1966, quale Presidente della **Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli"**, con sede in Bologna Via S. Stefano n. 16, ivi domiciliata per la carica;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno firmato in calce ed a margine del foglio intermedio unitamente all'allegato, in mia presenza l'atto che precede, previa lettura ai medesimi da me datane essendo le ore 9 (nove) e 30 (trenta) minuti.

Fatto in Bologna Via Marconi n. 47, addì 8 (otto) del mese di maggio 2013 (duemilatredici).

F.to: ANDREA FORLANI, NOTAIO.

\*\*\*\*

Repertorio n. 1098

#### AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dott. ANDREA FORLANI, Notaio in Crevalcore, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in Crevalcore, che senza l'assistenza dei testimoni, non avendoli richiesti la parte, avendo i requisiti di legge la signora:

- AVV. ABRAM DANIELA, nata a Trento il 4 giugno 1954, quale Presidente della **Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori - sezione Emilia-Romagna**, con sede in Bologna Via Garibaldi n. 9, ivi domiciliata per la carica;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha firmato in calce nonchè a margine del foglio intermedio unitamente all'allegato, in mia presenza l'atto che precede, previa lettura alla medesima da me datane essendo le ore 11 (undici).

Fatto in Bologna Via Marconi n. 47, addì 8 (otto) del mese di maggio 2013 (duemilatredici).

F.to: ANDREA FORLANI, NOTAIO.

\*\*\*\*

Repertorio n. 1102

Raccolta n. 731

#### AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto **DOTTOR ANDREA FORLANI** Notaio in Bologna iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in detta città, che - senza l'assistenza dei testimoni, non avendoli richiesti le parti, avendo i requisiti di legge i signori:

- **AVV. KATIA LANOSA**, nata a Taranto il 27 gennaio 1969, quale Presidente della **Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), Emilia Romagna**, con sede in Bologna Via Riva di Reno n. 54, ivi domiciliata per la carica;

- **AVV. TONINI STEFANIA**, nata a Milano il 9 febbraio 1958, quale Presidente della **Associazione giuridica e culturale per la Difesa dei Minori e delle Famiglie - Camera Minorile dell'Emilia-Romagna**, con sede in Bologna Viale Panzacchi n. 19, ivi domiciliata per la carica;

- **AVV. CRISTIANI RENZO**, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 10 maggio 1962, quale Presidente della **Associazione dei Giuslavoristi dell'Emilia-Romagna**, con sede in Bologna Via Amendola n. 2, ivi domiciliato per la carica

- **AVV. ALBERTI MARIA ANNA**, nata a Bologna il 17 giugno 1948 quale Segretario della **Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna**, con sede in Bologna Via Garibaldi n. 7, ivi domiciliata per la carica

della cui identità personale, **qualifica e poteri io Notaio** sono certo, hanno firmato in calce nonchè a margine del foglio intermedio unitamente all'allegato, in mia presenza l'atto che precede, previa lettura ai medesimi da me datane, essendo le ore 13 (tredici) e 15 (quindici) minuti.

Fatto in Bologna, Via Marconi n.47, addì 9 (nove) maggio 2013 (duemilatredici)

F.to: **ANDREA FORLANI**, Notaio.

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO "A" al n.ro 731 di raccolta**

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE AUXILIUM**

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1 – Denominazione, sede e durata**

1. E' costituita l'Associazione fra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna denominata **AUXILIUM**.

2. L'Associazione ha sede a Bologna, in Piazza dei Tribunali 4, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.


3. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 – Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 3 – Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione**

1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e sostenere iniziative utili alla fruizione del servizio-giustizia e alla diffusione della conoscenza del diritto e delle attività a essa connesse svolte dagli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna, con particolare riferimento agli incarichi conferiti e/o conferibili dall'autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli iscritti all'Albo e di consentire lo svolgimento delle attività con-



nesse agli incarichi stessi, nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti a fondamento della professione di Avvocato, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico e informatico che possano risultare utili, e di contribuire a una più efficace gestione degli incarichi stessi.

2. L'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere la crescita culturale dei soggetti sopra indicati attraverso corsi specialistici di formazione e/o aggiornamento da tenersi presso la Fondazione Forense Bolognese, necessari al fine di poter presentare domanda di iscrizione all'Associazione, così come è previsto all'art. 4 n. 3 del presente Statuto.

3. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti e istituzioni, pubblici e privati, in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai precetti della deontologia forense.

4. Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, l'Associazione può possedere, gestire e acquisire in locazione immobili e altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolti al perseguimento delle finalità dell'Associazione, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

5. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

## **TITOLO II** **Associati**

### **Art. 4 - Ammissione**

1. Fanno parte dell'Associazione, quali associati fondatori, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna, la Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli", l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori - sezione Emilia-Romagna, l'Associazione dei Giuslavoristi dell'Emilia-Romagna, l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - sezione Emilia-Romagna, l'Associazione giuridica e culturale per la Difesa dei Minori e delle Famiglie - Camera Minorile dell'Emilia-Romagna, tutti in persona dei rispettivi Presidenti, ovvero Segretari, *pro tempore*, dandosi atto che la costituzione dell'Associazione è stata deliberata nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, al quale partecipano, per l'avvocatura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e le suddette associazioni forensi locali, soggetti che hanno tutti concordato nella decisione di costituire l'Associazione.

2. Possono fare parte dell'Associazione, quali associati ordinari, tutti gli avvocati iscritti all'Ordine Forense di Bologna la cui condotta professionale e deontologica sia stata sempre improntata al pieno rispetto della dignità e del decoro della funzione dell'avvocato, nonché connotata dall'assenza di sanzioni disciplinari anche non esecutive e dal puntuale assolvimento degli obblighi formativi.

3. Fermi i requisiti di cui al punto che precede, possono divenire associati ordinari gli avvocati che supereranno i corsi formativi e di aggiornamento che verranno tenuti per le varie materie specialistiche e che saranno organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese, con previsione di un colloquio di ammissione iniziale e di un esame finale. Potranno essere iscritti esclusivamente gli avvocati che supereranno tale esame finale.

4. L'accettazione delle domande di ammissione quale associato ordinario viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non riportino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al finanziamento della sua attività.

5. La qualifica di associato ordinario si consegue, a tutti gli effetti, contestualmente alla delibera del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota associativa.

6. La qualità di associato non è trasferibile, così come non sono trasferibili i diritti e i doveri a essa collegati; analogamente, la quota associativa e i contributi versati a qualsiasi titolo non sono trasmissibili né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

7. L'adesione non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero la decadenza e l'esclusione nei casi e nei modi previsti all'art. 7 del presente Statuto.

8. In via esclusivamente transitoria, per esigenze dipendenti dall'urgenza di formare un primo elenco di avvocati suscettibili di essere nominati ausiliari del giudice nei procedimenti familiari e minorili, anche relativi allo status, che comportino trasferimenti immobiliari e/o costituzione di diritti reali, possono fare parte dell'Associazione, quali associati ordinari in numero non superiore a quindici, avvocati individuati dal Consiglio Direttivo secondo un criterio di selezione che tiene in debito conto il *curriculum* e le esperienze lavorative svolte nel corso della professione. La selezione avverrà anche a fronte di un colloquio da effettuarsi con il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato.

9. Gli avvocati ammessi quali associati ordinari ai sensi del punto che precede saranno in ogni caso tenuti a frequentare e superare, nella prima occasione successiva alla loro ammissione, i corsi formativi e di aggiornamento di cui al punto 3 del presente articolo.

#### **Art. 5 – Diritti**


1. L'adesione all'Associazione comporta il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Tutti gli associati hanno il medesimo diritto a partecipare concretamente alla vita associativa e ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione, nonché a fare propri e ad utilizzare tutti gli strumenti e le conoscenze dell'Associazione.

#### **Art. 6 – Doveri**

1. Gli associati sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle previsioni dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, oltre che a mantenere, in tutto il periodo di permanenza nell'Associazione, una condotta professionale e deontologica nel rispetto dei principi e requisiti previsti all'art. 4 n. 2 del presente Statuto.

2. Gli associati devono pagare la quota annuale, in relazione all'anno solare,



nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o dai regolamenti che verranno adottati dall'Associazione.

#### **Art. 7 – Recesso, decadenza ed esclusione**

1. La qualità di associato viene meno per:

- a) recesso;
- b) decadenza;
- c) esclusione;

2. Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato.

3. Il mancato pagamento della quota per una annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di associato, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Si considera moroso l'associato che non provvede a effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata deliberata dal Consiglio Direttivo la quota annuale da versare da parte degli associati.

4. Gli avvocati ammessi quali associati ai sensi dell'art. 4 n. 9 del presente Statuto che non abbiano frequentato e superato, nella prima occasione successiva alla loro ammissione, i corsi formativi e di aggiornamento di cui all'art. 4 n. 3 del presente Statuto verranno dichiarati decaduti di diritto dalla qualità di associato, con delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'esclusione per gravi motivi è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in seguito a comportamenti dell'associato in violazione delle norme statutarie, dei regolamenti, delle decisioni degli organi dell'Associazione o in contrasto con le finalità della stessa, ovvero in conseguenza della perdita dei requisiti professionali o deontologici previsti all'art. 4 n. 2 del presente Statuto.

6. In tutti i casi di recesso, decadenza o esclusione, la cessazione della qualità di associato non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno in corso al momento della cessazione o di quote e contribuzioni precedentemente versate, né all'esonero dal versamento della quota per l'anno in corso.

### **TITOLO III**

#### **Organi dell'Associazione e loro funzionamento**

##### **Art. 8 – Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei revisori.

##### **Art. 9 – Assemblea**

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo per iscrizione all'Albo, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto, cioè in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso.

2. L'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente, quando ne ravvisi la ne-



cessità, o quando almeno un terzo degli associati presenti richiama motivata allo stesso, salvo quanto previsto all'art. 11 n. 2 per la convocazione della prima Assemblea dell'Associazione.

3. La lettera di convocazione deve essere inviata tramite posta, fax o posta elettronica certificata a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con specificazione degli argomenti da trattare.

4. I compiti e le competenze dell'Assemblea sono:

- a) provvedere alla nomina dei due membri del Consiglio Direttivo non istituzionali;
- b) provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- d) approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio preventivo;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

6. Ogni associato ha diritto a un solo voto, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, ove essa sia eventualmente differenziata.

7. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote.

#### **Art. 10 – Presidente**

1. La carica di Presidente ha natura istituzionale ed è di diritto ricoperta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle delibere.


2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, per garantire il funzionamento dell'Associazione e li comunica, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare il compimento di singole attività o conferire procure a un altro membro del Consiglio Direttivo, a dipendenti o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

4. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

#### **Art. 11 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da associati e da cariche istituzionali ed è composto da un numero di nove membri, incluso il Presidente. In particolare, esso è formato da:



- cinque membri istituzionali designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di cui uno è di diritto il Presidente e gli altri quattro vengono eletti all'interno del Consiglio dell'Ordine;

- due membri istituzionali designati fra i Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto, ovvero fra loro delegati che siano associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali; tali due membri vengono eletti dai Presidenti o Segretari delle suddette associazioni forensi;

- due membri eletti dall'Assemblea fra gli associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali.

2. In via transitoria, a far data dalla stipulazione dell'atto costitutivo dell'Associazione, viene costituito un Consiglio Direttivo provvisorio costituito di tredici membri, dei quali sette designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, di cui uno è di diritto il Presidente e gli altri sei eletti all'interno del Consiglio dell'Ordine, e sei nelle persone dei rispettivi Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo provvisorio esercita tutti i poteri attribuiti al Consiglio Direttivo e deve, entro quattro mesi dal suo insediamento, convocare la prima Assemblea per la costituzione del primo Consiglio Direttivo.

3. I Consiglieri, salvo quanto previsto al capoverso che precede, durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti non più di una volta.

4. Il Consiglio Direttivo, cui è affidata la direzione morale e amministrativa dell'Associazione, delibera su tutte le materie per le quali non si richieda il voto dell'Assemblea e, in particolare, provvede a:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) eleggere al proprio interno le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione;

d) deliberare sulla decadenza ed esclusione degli associati nei casi stabiliti dall'art. 7 del presente Statuto;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni;

f) determinare, annualmente, l'ammontare della quota associativa, che può anche essere differenziata per importo;

g) predisporre il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;

h) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinate attività in nome e per conto dello stesso, che non siano di competenza del Presidente, del Segretario o del Tesoriere dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. In mancanza delle predette formalità, la riunione del

Consiglio Direttivo è comunque valida ove siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Nel caso in cui cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale ricostituzione.

#### **Art. 12 – Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è costituito da sette membri, nelle persone dei Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto ovvero di loro delegati che siano associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali, e del Direttore della Fondazione Forense Bolognese ovvero di suo delegato.

2. Il Comitato Scientifico dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade contestualmente alla scadenza dello stesso; i suoi membri possono essere rieletti;

3. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina o sostituzione dei membri del Comitato Scientifico nel caso in cui gli stessi, per un qualsiasi motivo, non vengano designati dalle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto.

4. Il Comitato Scientifico può essere integrato, di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio Scientifico medesimo, sentito il Consiglio Direttivo.

5. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Direttore e un Segretario.

6. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente dell'Associazione, o in caso di suo impedimento dal Direttore, quando lo ritengano opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i suoi membri almeno cinque giorni prima della data della riunione.

7. Il Comitato Scientifico:

a) progetta e gestisce, d'intesa con la Fondazione Forense Bolognese, i corsi specialistici di formazione e aggiornamento forense, il cui superamento costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione nell'Associazione quale associato ordinario;

b) sviluppa e realizza studi, ricerche, progetti e programmi idonei al conseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione;

c) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione.

#### **Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri designati dal Consiglio Direttivo, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. I Revisori dei Conti provvedono:

a) al riscontro della gestione finanziaria;

b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

c) a esprimere il proprio parere mediante apposita relazione al rendiconto economico e finanziario.

3. I Revisori dei Conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 – Segretario**

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. In particolare, tiene l'elenco degli associati, i libri dell'Associazione, l'archivio e la corrispondenza; ha in consegna tutti gli atti e i documenti interessanti l'Associazione; provvede alle comunicazioni di ammissione, alle circolari dirette agli associati e, per la parte che gli compete, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

#### **Art. 15 – Tesoriere**

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della cassa e dei libri dell'Associazione; predispone la bozza di bilancio; cura i pagamenti e gli incassi, e opera secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 – Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

### **TITOLO IV**

#### **Risorse**

#### **Art. 17 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile sia durante la vita dell'Associazione sia in caso di suo scioglimento, e può essere formato:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione e/o da un eventuale contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti, pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

#### **Art. 18 – Donazioni e lasciti**

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

#### **Art. 19 – Entrate**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) le quote degli associati;
- b) i contributi versati da enti, pubblici e privati;
- b) le sovvenzioni dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici;
- c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) le entrate derivanti da attività commerciali inerenti agli scopi indicati all'art. 3 del presente Statuto;
- e) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. Tutte le risorse che affluiscono nelle casse o che sono imputate a patrimonio dell'Associazione devono essere sempre e integralmente impiegate nel perseguimento e nel finanziamento delle finalità dell'Associazione.

#### **Art. 20 – Divieto di distribuzione di utili**

del  
ono  
ti, i  
gli  
i di  
pe-  
a.  
  
i li-  
gli  
  
o il  
ari-  
  
ia-  
gli  
tri-  
no  
e  
ro  
lio  
tti  
  
ol-  
  
rt.  
a-  
i-  
te

1. Non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, durante la vita dell'Associazione, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **TITOLO V Rendiconto**

##### **Art. 21 – Rendiconto economico e finanziario**

1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote coloro che abbiano motivato interesse alla sua visione.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio preventivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

#### **TITOLO VI Disposizioni finali**

##### **Art. 22 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno la maggioranza degli associati, è deliberato dall'Assemblea all'uopo convocata e con la partecipazione della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei votanti. L'Assemblea provvede alla nomina del o dei liquidatori, da scegliersi anche tra non associati, previa determinazione del loro numero.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

##### **Art. 23 – Vincolo per gli associati**

Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati, intendendo essi accettarle con il fatto della loro ammissione all'Associazione.

##### **Art. 24 – Rinvio alle leggi e ai regolamenti**

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti dell'Associazione che verranno adottati, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: SANDRO CALLEGARO

F.to: ARIANNA PETTAZZONI

F.to: DANIELA ABRAM

F.to: LANOSA KATIA

F.to: STEFANIA TONINI

F.to: RENZO CRISTIANI

F.to: MARIA ANNA ALBERTI

F.to: ANDREA FORLANI, Notaio.

Copia conforme all'originale firmata a norma di legge, rilasciata in carta  
libera per gli usi consentiti  
Bologna, addì 27 GIU. 2013

*André Flou*

